SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 400-A)

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE MEZZAPESA)

Comunicata alla Presidenza il 20 giugno 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1979

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di avere una certezza giuridica in fatto di rapporti tra le società sportive e gli atleti professionisti era avvertita da diverso tempo. Diventò urgente e non più procrastinabile nell'estate del 1978, quando si sviluppò una vicenda giudiziaria che mise a soqquadro gli ambienti sportivi con la prospettiva di far saltare il normale avvio del campionato di calcio.

Al momento la situazione fu tamponata con la presentazione da parte del Governo di un decreto-legge (il n. 367 del 14 luglio 1978, convertito nella legge n. 430 del 4 agosto 1978), con il quale in sostanza si risolveva il problema del momento attraverso l'« interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoria » (era questo, appunto, il titolo del decreto), mentre si rinviava l'adozione di una disciplina organica a legge successiva.

La Commissione di studio ha lavorato, sotto la presidenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, raccogliendo indicazioni e suggerimenti delle categorie interessate, e sentendo anche le forze politiche, sicchè le proposte avanzate, concretizzatesi nel disegno di legge su cui ho l'onore di riferire, ritengo obbediscano a delle linee direttrici sostanzialmente e oggettivamente condivisibili.

Certo è che il provvedimento al nostro esame colma un grosso vuoto, che qualche volta ha coperto alcune responsabilità circa comportamenti non proprio commendevoli: è evidente, infatti, che in mancanza di una certezza giuridica e di riferimenti sicuri ad una normativa chiara, è facile il varco a comportamenti non equi, se non proprio prevaricanti, con gravi contraccolpi sulla linearità dell'attività sportiva, in cui lealtà e limpidezza devono costituire elementi imprescindibili di comportamento per tutte le parti interessate, secondo quei « princìpi di lealtà e di etica sportiva » di cui parla l'articolo 3.

La normativa di questo disegno di legge abbraccia l'intera gamma degli aspetti della composita realtà sportiva: dalla definizione dello *status* giuridico dello sportivo professionista e dell'attività sportiva professionistica alla natura del rapporto tra sportivo professionista e società, dalla definizione della figura giuridica della società sportiva ai suoi rapporti con le Federazioni sportive nazionali, dalla tutela sanitaria e previdenziale — assicurativa e pensionistica — alle norme tributarie. Essa si basa su un principio di fondo: il rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e della struttura organizzativa dello sport, così com'è attualmente configurata, con le varie Federazioni sportive nazionali e il CONI che rappresenta il vertice e il punto di riferimento, di organizzazione e di coordinamento. Il CONI riconosce la validità e il ruolo delle varie Federazioni e ne coordina l'azione; impartisce le direttive per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica (articolo 2); interviene a dirimere le questioni che insorgono tra società e Federazione e decide in via definitiva sui ricorsi in materia di revoca della affiliazione (articolo 11); stabilisce le modalità per i controlli sulla gestione delle società da parte delle Federazioni (articolo 13); interviene in caso di mancata approvazione da parte delle Federazioni delle deliberazioni delle società concernenti « straordinaria amministrazione » (articolo 13).

Le Federazioni sportive nazionali — riconosciute dal CONI — autorizzano l'esercizio di quegli sports che prevedono l'attività in forma individuale (prescindendo dalle società) (articolo 1); predispongono ogni tre anni un contratto tipo che serva da modello ai contratti tra il professionista e la società (articolo 4); possono prevedere la costituzione di un fondo per la corresponsione di indennità al professionista alla fine dell'attività sportiva (articolo 4); possono stabilire il versamento di un'indennità « di preparazione e di promozione dell'atleta professioni-

sta » da parte della società che subentra nel contratto a quella titolare del precedente contratto, e ne fissa coefficienti e parametri (articolo 6); stabiliscono norme per i controlli medici e la scheda sanitaria, stipulando apposite convenzioni con le Regioni (articolo 7); fissano i limiti per la polizza assicurativa che deve coprire ogni singolo atleta (articolo 8); controllano la gestione delle società sportive e, in particolare, devono approvare tutte le delibere concernenti esposizioni debitorie, acquisto o vendita di immobili e, comunque, tutti gli atti di straordinaria amimnistrazione (articolo 13); possono richiedere al tribunale la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore, quando ravvisano gravi irregolarità nella gestione (articolo 14); stabiliscono modalità e parametri per l'eliminazione — entro 5 anni — delle limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista (articolo 16).

Già da questa frettolosa rassegna dei compiti principali che il presente provvedimento legislativo riconosce — riconfermandone alcuni, altri adeguandoli, altri aggiungendo — al CONI e alle Federazioni nazionali sportive, si può comprendere la grande portata innovativa del disegno di legge.

I problemi più significativi dallo stesso affrontati sono i seguenti:

Attività sportiva professionistica. È quella svolta da atleti professionisti che abbiano stipulato regolare contratto con una società affiliata ad una Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI. Tale attività, tendente a conseguire determinati scopi agonistici, si svolge nel rispetto dei princìpi della lealtà e dell'etica sportiva; l'ordinamento sportivo può prevedere sanzioni contro chi si dovesse comportare in modo contrario a tali princìpi (articolo 3).

Stato giuridico dello sportivo professionista. Sono sportivi professionisti gli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici, la cui qualificazione è riconosciuta dalla Federazione nazionale e la cui prestazione sportiva risponde ai requisiti di continuità e di esclusività (per certi tipi di sport può essere prevista anche la prestazione non a tempo pieno).

Natura del rapporto del professionista con la società. Tale rapporto si costituisce mediante un contratto scritto, che deve seguire la formulazione di un contratto tipo predisposto ogni tre anni dalle rispettive Federazioni nazionali. Il contratto deve tener conto della prestazione sportiva come di una prestazione di lavoro autonomo. Esso può durare al massimo per 5 anni ed è rinnovabile; può anche, prima della scadenza, essere ceduto da una società ad un'altra, con il consenso dell'atleta interessato.

Scaduto il contratto, il professionista ne può liberamente stipulare uno nuovo a sua libera e insindacabile scelta. Credo che questo sia uno degli aspetti più nuovi e più cospicui del provvedimento, che raccoglie una delle aspirazioni più sentite degli sportivi, ossia l'abolizione di quell'istituto gravemente lesivo del diritto e della dignità dell'atleta che va sotto il nome di « vincolo sportivo ».

Tutela sociale dell'atleta professionista. Il disegno di legge contiene diverse norme che tutelano il professionista sotto l'aspetto sanitario e previdenziale. Per quanto concerne la tutela sanitaria (articolo 7) si prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, le Federazioni sportive nazionali stabiliscano, ed il Ministro della sanità approvi, norme relative ai controlli medici e alla scheda sanitaria degli atleti, condizione indispensabile quest'ultima perchè le Federazioni autorizzino lo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti; si auspica anche la creazione da parte delle Regioni di appositi centri di medicina sportiva.

Le società sono tenute a stipulare una polizza assicurativa a favore del professionista contro i rischi di morte e di infortuni.

Infine, si delega il Governo ad emanare, entro 3 mesi, norme che estendano agli sportivi professionisti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, analogamente a quanto è stato fatto per i soli calciatori e allenatori di calcio con la legge 14 giugno 1973, n. 366; ovviamente apportandovi gli opportuni adattamenti in re-

lazione alle modalità dell'esercizio della prestazione sportiva.

Figura giuridica della società sportiva e rapporti con le Federazioni nazionali. Le società sportive si costituiscono come società per azioni o come società a responsabilità limitata. Nelle norme transitorie si dà un anno di tempo alle società esistenti per adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge.

Le società non possono perseguire fini di lucro; eventuali utili di gestione devono servire agli scopi e alle finalità della società.

Interessante è quanto previsto dall'articolo 13 in materia di controllo e di responsabilità delle federazioni sportive nazionali. Sappiamo che uno degli aspetti più sconcertanti dell'attività delle società sportive è il fenomeno delle esposizioni debitorie, particolarmente grave — sino allo scandalo — nel mondo del calcio. Ebbene, il secondo comma di questo articolo 13 prevede che tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni debitorie e tutti gli atti di straordinaria amministrazione sono soggetti ad approvazione da parte delle rispettive Federazioni nazionali.

Dall'esame degli aspetti caratterizzanti del presente disegno di legge deriva l'importanza di un provvedimento che, per la prima volta nella produzione legislativa di questi ultimi tempi, interviene in materia di sport professionistico tendendo a porre elementi di certezza giuridica nei rapporti fra atleti e società. Convinti che con tale intervento il Parlamento offrirà al mondo dello sport uno strumento legislativo inteso ad esaltare le nostre tradizioni sportive, ne raccomandiamo vivamente l'approvazione ai colleghi senatori.

MEZZAPESA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

SPORT PROFESSIONISTICO

Art. 1.

(*Attività sportiva professionistica*)

L'attività sportiva professionistica è svolta da professionisti che abbiano stipulato il contratto previsto dall'articolo 4 con una società sportiva affiliata ad una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI.

Per gli sport che prevedono lo svolgimento dell'attività in forma individuale le federazioni sportive nazionali possono autorizzarne l'esercizio indipendentemente dal rapporto contrattuale con una società.

Art. 2.

(*Professionismo sportivo*)

Sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Le direttive previste dal comma precedente devono essere stabilite in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e devono riguardare, in particolare, la continuità e la esclusività della prestazione sportiva. Le stesse direttive possono prevedere che la prestazione non sia a tempo pieno in relazione alle caratteristiche di singoli sport.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

SPORT PROFESSIONISTICO

Art. 1.

(*Attività sportiva professionistica*)

Identico.

Art. 2.

(*Professionismo sportivo*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

(*Prestazione sportiva*)

La prestazione sportiva dello sportivo professionista si attua nel rispetto delle prescrizioni e delle istruzioni tecniche impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

L'esercizio della pratica agonistica e la condotta degli sportivi devono essere ispirati ai princìpi della lealtà e dell'etica sportiva.

L'ordinamento sportivo può prevedere, nel suo ambito, sanzioni per comportamenti contrari ai princìpi indicati nel comma precedente. Nessuna sanzione, tuttavia, può essere inflitta per la libera manifestazione del pensiero, salvo per quanto concerne i giudizi lesivi dell'altrui onore, decoro o reputazione.

Art. 4.

(*Costituzione del rapporto e natura della prestazione sportiva*)

La prestazione dello sportivo professionista è considerata prestazione di lavoro autonomo ed è svolta mediante collaborazione coordinata e continuativa tra le parti.

Il rapporto di prestazione sportiva si costituisce con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo professionista e la società destinataria delle prestazioni sportive secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Le clausole difformi sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Il contratto può avere una durata massima di cinque anni ed è rinnovabile. Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Prestazione sportiva*)

Identico.

Art. 4.

(*Costituzione del rapporto e natura della prestazione sportiva*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

sportivo professionista sono deferite ad un collegio arbitrale, composto da un magistrato amministrativo o ordinario, designato dal presidente del CONI, che lo presiede, e da due membri, designati rispettivamente dalle parti. La stessa clausola potrà prevedere che il lodo non è impugnabile, ai fini ed ai sensi dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile.

Nel rapporto tra la società e lo sportivo professionista, la nullità e l'annullamento del contratto non si estendono alla validità delle prestazioni già effettuate.

Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi professionisti per la corresponsione di indennità allo sportivo professionista al termine dell'attività sportiva. Il fondo sarà alimentato dalle somme versate dalle società e dai professionisti sportivi, nella misura determinata dall'intesa delle categorie interessate.

Art. 5.

(*Cessione del contratto*)

È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra purchè vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.

Art. 6.

(*Indennità di preparazione e promozione*)

Cessato, comunque, un rapporto contrattuale, l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto di una indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Cessione del contratto*)

Identico.

Art. 6.

(*Indennità di preparazione e promozione*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport.

Nel caso di primo contratto l'indennità prevista dal comma precedente può essere dovuta alla società o alla associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica.

Art. 7.

(*Tutela sanitaria*)

L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto del Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale.

In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.

La scheda sanitaria è istituita ed aggiornata a cura della società sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 1, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale.

Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 1, detti oneri sono a carico degli atleti stessi.

Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.

L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole fede-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(*Tutela sanitaria*)

L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio nazionale sanitario, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Identico.

Identico.

La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 1, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

razioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.

Art. 8.

(*Assicurazione contro i rischi*)

Le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

Art. 9.

(*Trattamento pensionistico*)

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo, norme dirette ad estendere l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli sportivi professionisti di cui all'articolo 1 della presente legge nei confronti dei quali non trova applicazione la legge 14 giugno 1973, n. 366, in base ai seguenti criteri:

1) estensione di un trattamento previdenziale assimilabile a quello di cui godono ai sensi della legge 14 giugno 1973, n. 366, i calciatori e gli allenatori di calcio, con gli opportuni adattamenti in relazione alle modalità dell'esercizio della prestazione sportiva;

2) determinazione delle modalità e delle condizioni per la sola iscrizione degli spor-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Art. 8.

(*Assicurazione contro i rischi*)

Identico.

Art. 9.

(*Trattamento pensionistico*)

Identico:

1) *identico;*

2) *identico;*

(Segue: *Testo del Governo*)

tivi professionisti al Fondo speciale per i calciatori e gli allenatori di calcio gestito dall'ENPALS, nonchè determinazione delle modalità e dei termini per il versamento dei contributi al Fondo stesso;

3) determinazione dell'aliquota contributiva in relazione alle esigenze di gestione;

4) ripartizione del contributo tra società sportiva ed assicurato nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, per gli sportivi di cui al primo comma dell'articolo 1 nonchè determinazione dell'intera aliquota contributiva a carico degli sportivi di cui al secondo comma dell'articolo 1;

5) determinazione dell'importo convenzionale del compenso mensile ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le federazioni sportive nazionali, per gli sportivi professionisti di cui al secondo comma dell'articolo 1;

6) previsione della facoltà di riscatto per i periodi di attività prestata dopo il 1° luglio 1920 e anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

SOCIETÀ SPORTIVE

Art. 10.

(*Divieto dello scopo di lucro*)

Le società sportive titolari di rapporti contrattuali con atleti professionisti non possono perseguire scopo di lucro.

Art. 11.

(*Costituzione e affiliazione*)

Le società sportive di cui al precedente articolo 10 si costituiscono nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3) *identico;*

4) *identico;*

5) *identico;*

6) previsione della facoltà di riscatto per i periodi di attività prestata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

SOCIETÀ SPORTIVE

Art. 10.

(*Divieto dello scopo di lucro*)

Identico.

Art. 11.

(*Costituzione e affiliazione*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

L'atto costitutivo deve prevedere l'attribuzione degli utili di gestione agli scopi e alle finalità della società.

Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma dell'articolo 12.

Per la trasferibilità delle quote e delle azioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2523 del codice civile.

L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, nonchè in caso di mancata approvazione delle delibere di cui al secondo comma dell'articolo 13.

La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 12.

(*Deposito degli atti costitutivi*)

Le società sportive, entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositarlo presso la federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto, o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

La omessa comunicazione può comportare la revoca della affiliazione da parte della federazione sportiva nazionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(*Deposito degli atti costitutivi*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

(*Norme sul controllo e sulla responsabilità delle federazioni sportive nazionali*)

Le società sportive sono sottoposte alla approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, secondo modalità approvate dal CONI.

Tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni debitorie, acquisto o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate.

Nel caso di società affiliata a più federazioni sportive nazionali, l'approvazione ed i controlli sono effettuati dalla federazione competente per l'attività cui la deliberazione si riferisce.

In caso di mancata approvazione è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 14.

(*Liquidazione della società*)

La federazione sportiva nazionale, in caso di revoca dell'affiliazione nonchè per gravi irregolarità di gestione, può richiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale a norma dell'articolo 2453 del codice civile, indicando la parte spettante, in misura non superiore al loro valore nominale, a ciascuna azione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(*Norme sul controllo e sulla responsabilità delle federazioni sportive nazionali*)

Identico.

Identico.

Nel caso in cui la insolvenza della società sia conseguente ad atti autorizzati con negligenza dalla federazione sportiva nazionale, questa è solidalmente responsabile con la società.

Identico.

Identico.

Art. 14.

(*Liquidazione della società*)

Identico.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale a norma dell'articolo 2453 del codice civile, indicando la parte spettante, in misura non superiore al loro valore nominale, a ciascuna azione

(Segue: ***Testo del Governo***)

o quota nella divisione dell'attivo. Il residuo attivo viene assegnato alla federazione sportiva nazionale cui la società liquidata era affiliata, che lo destina allo sviluppo dello sport di competenza.

Ai compensi degli sportivi professionisti si applica il privilegio di cui al numero 1) dell'articolo 2751-*bis* del codice civile.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO

Art. 15.

(*Trattamento tributario*)

Le prestazioni sportive di cui al precedente articolo 4 non costituiscono prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, anche se rese da soggetti che esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.

Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 49, terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni. Per tali redditi la riduzione del 10 per cento prevista dal penultimo comma dell'articolo 50 del predetto decreto n. 597 è elevata al 20 per cento.

L'indennità prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'imposta sul valore aggiunto per le cessioni dei contratti previsti dall'articolo 5 si applica esclusivamente nei modi normali ed in base all'aliquota del 6 per cento. Per l'attività relativa a tali operazioni le società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

o quota nella divisione dell'attivo. Il residuo attivo viene assegnato al CONI.

Identico.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO

Art. 15.

(*Trattamento tributario*)

Identico.

Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 49, terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

cazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari.

Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le somme versate a titolo di indennità di preparazione e promozione, ai sensi dell'articolo 6.

Le trasformazioni in società per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa. Qualora, ai sensi dell'articolo 11, sesto comma, della presente legge, la competente federazione sportiva nazionale revochi l'affiliazione senza esercitare il potere di cui al successivo articolo 14, primo comma, la società proveniente dalla trasformazione di una associazione sportiva dovrà corrispondere le normali imposte dovute per la costituzione, oltre ad una soprattassa pari al 20 per cento delle imposte stesse. La federazione sportiva nazionale comunica all'ufficio del registro che ha registrato l'atto la revoca dell'affiliazione, decorsi sessanta giorni dalla relativa comunicazione alla società interessata o dalla decisione adottata, in via di ricorso, dalla giunta esecutiva del CONI.

È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Non si fa luogo a recuperi o a rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16.

(*Abolizione del vincolo sportivo*)

Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16.

(*Abolizione del vincolo sportivo*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

« vincolo sportivo » nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società.

Art. 17.

(*Trasformazione*)

Le società di cui all'articolo 11 devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le associazioni sportive che non intendano costituirsi secondo le norme della presente legge perseguono la propria attività secondo le norme usuali relative alle associazioni di persone e secondo le norme delle federazioni sportive nazionali, e soggiacciono ai controlli stabiliti dalle federazioni stesse secondo i princìpi della presente legge, in quanto compatibili.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(*Trasformazione*)

Le società di cui all'articolo 10 devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Identico.